

APPROFONDIMENTI

TELEMATICA & FLOTTE

Il cerchio si restringe

Per installare la **BLACK-BOX NELL'AUTO AZIENDALE**, serve l'accordo con i sindacati o **L'AUTORIZZAZIONE DELL'ISPettorato**. A questo proposito abbiamo interpellato un'esperta in materia, **L'AVVOCATO GIULIA CAMILLI** dello Studio CMS

di **Rosario Oliveri**

La scatola nera può essere installata sull'auto aziendale soltanto con l'accordo dei sindacati. Oppure, nel caso in cui non vi sia un'intesa, occorre l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Lo ha stabilito una circolare del 7 novembre scorso, firmata dallo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro (l'organismo istituito con il cosiddetto Jobs Act, la riforma del diritto del lavoro varata dal

governo Renzi, ndr.). In pratica, secondo quanto stabilito dal documento, "si può ritenere che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organiz-



Giulia Camilli

zativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro".

LA NORMATIVA

L'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970 (lo statuto dei lavoratori) stabilisce che le procedure autorizzative

indicate dalla disposizione non si applicano "agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze".

Le black-box, però, non rientrano in questo insieme.

"Ne consegue che in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo in presenza di un accordo stipulato con la rappresentanza sindacale oppure, in assenza

“

Da un lato ci sono delle esigenze che impongono l'utilizzo di queste tecnologie, dall'altro non è possibile usare la black-box per un controllo occulto a distanza

Avvocato Giulia Camilli, Studio CMS

”

TELEMATICA & FLOTTE

APPROFONDIMENTI

di tale intesa, dopo l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro" precisa la circolare n. 2 del 7 novembre 2016.

NEL DETTAGLIO

La circolare "muta l'orientamento espresso in precedenza dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano" spiega l'avvocato **Giulia Camilli**, dello Studio CMS.

"Nel caso in cui l'azienda abbia una dimensione nazionale, in assenza di accordo sindacale, occorre una specifica autorizzazione amministrativa del ministero del Lavoro - precisa l'esperta - Un passaggio necessario, affinché l'installazione delle scatole nere sia legittima e non violi il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Questo perché la localizzazione satellitare GPS e la tecnologia che serve a far funzionare la black-box non sono considerate dall'Ispettorato come elementi indispensabili, ma accessori dello strumento di lavoro, che è l'auto".

ESENZIONI

"Solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (per esempio l'uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a 1.500.000 di euro) - si può ritenere che questi dispositivi finiscano per trasformarsi in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge" recita la circolare dell'Ispettorato.

PRIVACY

C'è poi il nodo sulle informazioni immagazzinate.

"I dati dovranno essere pertinenti al tipo di raccolta effettuata, non esorbitanti e tendenzialmente aggregati - spiega Giulia Camilli - Da un lato ci sono delle esigenze che impongono l'utilizzo di queste tecnologie a livello organizzativo e di sicurezza, dall'altro non è possibile usare la black-box per un controllo occulto a distanza". Le modalità di raccolta e gestione

dei dati rappresentano l'aspetto che più preoccupa i driver. La violazione dei principi di cui all'art. 4 legge 300/70, è punita anche con possibile sanzione penale. Il rischio, quindi, è alto. "È consigliabile la massima prudenza" avverte l'avvocato. Prima di assegnare l'auto dotata di black-box, bisogna compiere tutte le attività preliminari. Sulla questione, comunque, ancora non ci sono pronunce della giurisprudenza.

BENEFICI GESTIONALI

La black-box può:

PER LA SOCIETÀ DI NOLEGGIO	PER L'AZIENDA CLIENTE
• Rappresentare un valido applicativo per disporre di tutta una serie di informazioni utili a gestire meglio il cliente (stati di parco). • Ridurre il rischio furti. • Tracciare correttamente i sinistri. • Automatizzare i processi di authority. • Permettere di operare in logica preventiva e proattiva per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. • Intercettare le difettosità del veicolo, intervenendo preventivamente surrogando l'insieme delle attività normalmente lasciate all'autonomia del driver. • Offrire servizi ad alto valore aggiunto per la sicurezza del driver.	• Fornire dati qualitativamente e quantitativamente importanti (produttività, stili di guida). • Fornire informazioni per migliorare i comportamenti etici ed eco-sostenibili. • Far percepire di essere "più seguito" (sicurezza del veicolo, sicurezza della persona, supporto della Centrale Operativa).

VANTAGGI ECONOMICI

Sotto il profilo economico, l'utilizzo della black box si prefigge l'obiettivo di:

PER LA SOCIETÀ DI NOLEGGIO	PER L'AZIENDA CLIENTE
Ridurre i costi quale conseguenza di • minori furti. • minori sinistri. • minori costi manutentivi (diagnosi preventiva, controllo processi di authority, riduzione del danno medio, utilizzo ridotto di vetture sostitutive, migliore pianificazione delle attività gestionali). • Tutta una serie di informazioni sullo stile di guida.	Avere un "costo flotta" inferiore (in termini assoluti o in termini relativi) quale conseguenza di • risparmi conseguenti ai minori costi sostenuti dalla società di noleggio, che, in quota parte, riflette sul cliente il risparmio operativo-gestionale. • risparmi conseguenti ad azioni correttive dei comportamenti etici ed eco-sostenibili anomali da parte dei driver (riduzione degli incidenti, riduzione dei consumi e delle emissioni). • possibilità di offrire servizi ad alto valore aggiunto che aumentano la sicurezza dei driver.